

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 MAR. 2005

ADDI' 18 MAR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - GARGANO - SARACENI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 327 -

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**"Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini - Blue tongue".**



- 327 - 18 MAR. 2005 6

OGGETTO : ~~Adozione~~ <sup>β</sup> Proposta di legge regionale : "Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003 n. 30 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini - Blue tongue".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO il Nuovo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 29 settembre 2003 n. 30 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini - Blue tongue";

DATO ATTO che con Decisione C(2004) 3211 del 12 agosto 2004 la Commissione Europea ha autorizzato il regime di aiuti previsti dalla Legge regionale 30/2003 nell'ambito della lotta contro la febbre catarrale degli ovini;

RILEVATO che la Commissione Europea nella medesima Decisione ha prescritto la modifica del testo della legge sulla base di quanto definito nel corso della procedura di notifica;

<sup>20968 17</sup>  
<sup>β</sup> VISTA la nota prot. n. ~~17204~~ del <sup>9</sup> febbraio 2005 con la quale il Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi ha trasmesso la proposta di legge regionale, formulata su richiesta della Direzione Regionale Agricoltura, con la quale sono state apportate le modifiche alla legge regionale 30/2003, ed ha rilasciato il prescritto parere di cui all'articolo ~~65~~, comma ~~7~~, del Regolamento regionale ~~6 settembre 2002~~, n.4;  
<sup>17</sup> <sup>6</sup> <sup>8 OTTOBRE 2004</sup> <sup>2</sup>

<sup>β</sup> CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

DELIBERA

Di adottare, ai sensi dell'art. 37 della legge statutaria 11.11.2004, n.1, la proposta di legge regionale avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003 n. 30 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini - Blue tongue", allegata a questo




- 327 - 18 MAR. 2005



provvedimento, costituita da n. 3 articoli e corredata della relazione illustrativa;

Di trasmettere detta proposta di legge, per l'approvazione, al Consiglio Regionale.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



De/


ALLEG. alla DELIB. N. 327  
DEL 18 MARZO 2005

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 30  
"INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PARTECIPANTI  
ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SIEROLOGICA E DEL  
PIANO VACCINALE PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE  
TONGUE")**

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Gi* *Bur*



### Art. 1

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 30)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 30, le parole da: "L'indennizzo è concesso" a "dall'ISMEA." sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l. r. 30/2003 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:


"L'indennizzo, salvo quanto previsto al comma 4 bis, è concesso fino al novanta per cento del valore risultante dalla media tra:

- a) il valore ottenuto dalla media dei valori di mercato degli animali abbattuti, rilevati dall'ISMEA a livello nazionale nei tre anni precedenti la data della morte dell'animale;
- b) il valore ottenuto dalla media tra il prezzo massimo e quello minimo degli animali abbattuti, rilevati da ISMEA nel corso della quindicina in cui si è verificata la data della morte dell'animale."

3. Ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della l. r. 30/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , salvo quanto previsto al comma 4 bis."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l. r. 30/2003 è aggiunto il seguente comma:  
"4 bis) Dagli importi degli indennizzi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono dedotti eventuali aiuti diretti percepiti e tutte le somme ricevute in virtù di polizza assicurativa."

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace




**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 3 della l. r. 30/2003)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l. r. 30/2003 le parole da "la Giunta regionale" a "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento regionale sono dettate disposizioni attuative ed integrative per la concessione e l'erogazione dei contributi e degli indennizzi nonché per la revoca delle concessioni stesse ed il recupero delle somme indebitamente percepite".

**Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace**

*fu: fow*



**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Francesco Storace**

*Storace* *Storace*



## ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

L'Assessore

### RELAZIONE

Proposta di legge regionale : "Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003 n. 30 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini – Blue tongue)".

La legge regionale del 29 settembre 2003 n. 30 introduce un regime di aiuti destinato a compensare le spese sostenute e le perdite subite dagli allevatori, a partire dal 1 luglio 2001, nell'ambito della lotta contro la febbre catarrale degli ovini.

La Commissione Europea con Decisione C(2004) 3211 del 12 agosto 2004, pur esprimendosi favorevolmente al regime di aiuto proposto, ha condizionato il regime medesimo a talune modifiche da apportare all'art. 2.

In particolare la Regione Lazio, perseguendo l'obiettivo di evitare il rischio di compensazione eccessiva, ha rivisto la misura degli indennizzi previsti, facendo riferimento, nel calcolarne l'importo, alla media dei seguenti valori:

- i. valore di mercato ottenuto dalla media dei valori di mercato degli animali abbattuti (rilevati da ISMEA) relativi ai tre anni precedenti;
- ii. valore di mercato ottenuto dalla media tra il prezzo minimo e quello massimo con riferimento al rilevamento quindicinale per gli animali abbattuti (effettuato da ISMEA) in cui ricade l'evento.

Inoltre, in risposta a quanto richiesto dalla Commissione, è stato introdotto il comma 4 bis all'art. 2, che prevede di dedurre eventuali aiuti diretti percepiti e tutte le somme ricevute, in virtù di polizza assicurativa, dagli importi degli indennizzi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.2 della L.R. 30/2003.

Con l'occasione si è provveduto, in conformità alle disposizioni contenute nel nuovo Statuto regionale, a modificare l'articolo 3 della L.R. 30/2003, introducendo il Regolamento regionale, al posto della Deliberazione, quale strumento di disciplina per la concessione ed erogazione dei benefici, nonché per la revoca delle concessioni stesse ed il recupero delle somme indebitamente percepite.

Antonello Iannarilli

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace